



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

143/2013
NOVEMBRE/4/2013 (*)
8 Novembre 2013

**IL CONTRIBUTO PREVISTO
DALL'ART. 2 CO. 1 DEL D.L N° 726/84
SPETTA UNICAMENTE PER LE
ASSUNZIONI EFFETTUATE A
COPERTURA DEL MONTE ORE
RIDOTTO A SEGUITO DELLA
STIPULA DI CONTRATTI DI
SOLIDARIETA' ESPANSIVI.
IL MINISTERO DEL LAVORO, CON
L'INTERPELLO N° 28 DEL**

**23 OTTOBRE U.S., ESCLUDE
L'ESTENSIONE DEL BENEFICIO
DE QUO ALLE ASSUNZIONI
"AGGIUNTIVE" RISPETTO AL
TOTALE DELLE ORE DECURTATE AL
FINE DI CREARE NUOVA
OCCUPAZIONE.**

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n° 28 del 23 ottobre 2013, rispondendo al quesito inoltrato dal nostro Consiglio Nazionale, ha fornito interessanti chiarimenti in merito al **contratto di solidarietà espansivo**, con particolare riferimento alle agevolazioni ex art. 2 co. 1 del Decreto Legge n° 726/84.

Come noto, **il contratto di solidarietà espansivo si pone il fine di creare nuova occupazione mediante la contestuale riduzione dell'orario di lavoro effettuato dal personale in forza.**

Al fine di incentivare il ricorso a tale istituto, il Decreto Legge n° 726 del 30 ottobre 1984, convertito con modificazioni dalla Legge n° 863 del 19 dicembre 1984, all'art. 2 co. 1, ha previsto **una particolare agevolazione consistente nella corresponsione di un contributo, posto a carico dell'assicurazione sociale obbligatoria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento, contributo ridotto al 10% il secondo anno ed al 5% per il terzo anno.**

Orbene, il CNO, con il quesito *de quo*, ha chiesto di sapere **se tale beneficio può essere fruito anche per le assunzioni eccedenti il monte ore**

ridotto e costituenti, pertanto, ore produttive in più rispetto a quelle normalmente effettuate nel periodo precedente la stipula del contratto di solidarietà espansiva.

In primis, il Dicastero di Via Flavia, con l'interpello n° 28/2013, ricorda che l'art. 2 co. 1 della citata norma prevede che "nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".

Dalla lettura del testo normativo, si evince, pertanto, che **il contributo è stato previsto per le nuove assunzioni che "bilanciano" la riduzione del monte ore lavorative.** A supporto di tale interpretazione, il Ministero riporta anche il parere dell'INPS (*cf. mess. n° 7787/1984, circ. n° 1/1987*) che ritiene fruibile il beneficio solo dal momento in cui le nuove assunzioni ripristino integralmente il totale delle ore ordinarie lavorative.

*In nuce, il Dicastero del Welfare, con il documento di prassi in commento, ritiene che **l'eventuale assunzione in eccedenza, volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria, non rileva, ai fini***

della fruizione dell'agevolazione, essendo la stessa fruibile limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell'orario di lavoro.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PA